



Unione montana Agordina

- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 14 marzo 2014 avente per oggetto:
"Esame osservazioni ed approvazione dello Statuto dell'Unione montana Agordina"
- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 4 del 14 marzo 2014 avente per oggetto:
"Nomina del Presidente dell'Unione montana Agordina"

DELIBERA N. 3COPIA*Unione Montana Agordina*

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA.

L'anno **duemilaquattordici** addì **14** del mese di **marzo** alle ore **20,00**, nella Sede Comunitaria, in seguito a convocazione disposta con avvisi raccomandati inviati ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio dell'Unione Montana Agordina in prima convocazione.
Intervengono i Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	BEN Loretta	1		25	GNECH Celeste	18	
2	BINOTTO Paola	2		26	GRONES Leandro		8
3	BRANCALEONE Romina	3		27	LUCHETTA Fabio Ferdinando	19	
4	BULF Bruno		1	28	LUCHETTA Luca	20	
5	CIBIEN Giovanni Battista	4		29	NICOLAI Orestino		9
6	COSTA Michele	5		30	ONGARO Irwin Siro	21	
7	DALL'ACQUA Ivano		2	31	ONGARO Rizieri		10
8	DALLE FESTE Giocondo	6		32	PARISSENTI Marco		11
9	DE BERNARDIN Severino	7		33	PELLEGRINI Lorenzo	22	
10	DE CASSAN Maurizio		3	34	PEZZE' Giuseppe		12
11	DE COL Marc		4	35	PIANEZZE Gloria	23	
12	DE COL Tiziano	8		36	RENON Giuseppe	24	
13	DE ROCCO Rinaldo	9		37	ROSSI Costante		13
14	DE VAL Moreno	10		38	RUAZ Ugo	25	
15	DELL'AGNOLA Luca	11		39	SALA Hermann		14
16	DELL'OSBEL Sergio		5	40	SELVA MORETTI Paolo		15
17	DEON Giovanni		6	41	SERAFINI Giorgio		16
18	FAE' WILLIAM	12		42	TODESCO Valter Dario	26	
19	FONTANIVE Barbara Maria	13		43	TOMASELLI Giovanni	27	
20	FRENA Paolo	14		44	TROI Oscar	28	
21	GAIARDO Alberto	15		45	VALT Fulvio		17
22	GANZ Alice	16		46	ZAMENGO Michele	29	
23	GAVAZ Renzo	17		47	ZAMPIERI Andrea	30	
24	GIARDINA Papa Luca		7	48	ZANVIT Bruno	31	

Partecipa all'adunanza la dott. Licia Fornasier, Segretario dell'Unione Montana Agordina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bruno Zanvit nella sua veste di Sindaco anziano, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti indicati nella convocazione avvenuta con nota n. 1217 del 1.03.2014.

Durante la discussione entra il consigliere Troi Oscar.
Presenti n. 31

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.

Il consigliere Tiziano De Col chiede se siano pervenute osservazioni; riceve risposta negativa.

Il consigliere Lorenzo Pellegrini dichiara che, in coerenza con quanto esposto in sede di adozione dello Statuto, voterà contrario.

Questo non per mancanza di rispetto verso gli amministratori e tutte le persone che hanno collaborato al processo ma perché ritiene che non vi sia razionalità nella legislazione regionale. Sono anni - afferma - che si spendono risorse umane ed economiche sostanzialmente per arrivare a cambiare un nome: da Comunità a Unione.

Il consigliere Tiziano De Col ricorda che è di ieri la notizia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 44 del 13.03.2014 ha respinto le censure sollevate da alcune Regioni - tra cui il Veneto - sulla normativa in materia di associazionismo obbligatorio dei piccoli Comuni.

La Corte non ha ritenuto violata la competenza regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali e ha quindi rigettato il tentativo delle Regioni di "ribellarsi" alla legislazione in materia.

Il principio è che l'associazionismo "coatto" è strumento necessario per la riduzione della spesa pubblica e pertanto costituzionalmente legittimo.

L'Unione rimane quindi uno strumento fondamentale per la realizzazione di questi principi; d'altra parte i piccoli Comuni sono di fronte alla scelta obbligata o Unione o Convenzioni.

Il consigliere conclude con dichiarazione di voto favorevole.

A voti palesi favorevoli 30, contrari 1 (Pellegrini Lorenzo), astenuti 0;

Con separata votazione palese favorevoli 30, contrari 1 (Pellegrini Lorenzo), astenuti 0;

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

A VOTI palesi favorevoli 30, contrari 1(Pellegrini), astenuti 0;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO

CON separata votazione palese favorevoli 30, contrari 1(Pellegrini), astenuti 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.gs 267/2000.

---**---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bruno Zanvit

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier



Area: **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO del 14 marzo 2014

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA.

Prende la parola il Presidente provvisorio che richiama la normativa e le disposizioni dettate dalla Regione Veneto per addivenire alla costituzione dell'Unione Montana e all'approvazione dello Statuto.

Il Presidente ricorda che:

- in data 15 novembre 2013 il Consiglio della costituenda Unione ha adottato lo Statuto (delibera n. 2);
- in data 22 novembre 2013 con nota n. 4761 copia della deliberazione è stata trasmessa a tutti i Comuni agordini per la pubblicazione all'albo per 15 gg, entro i quali chiunque poteva formulare osservazioni;
- la procedura seguita è quella dettata dalla deliberazione Giunta Regionale Veneta n. 2651/2012;
- I Comuni agordini hanno trasmesso i seguenti referti:
 - Comune di Agordo nota n. 11771 del 31.12.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 22.11.2013 al 07.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Alleghe nota n. 1031 del 12.02.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 23.01.2014 al 07.02.2014 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Canale d'Agordo nota N. 7453 dell' 11.12.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 22.11.2013 al 07.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Cencenighe Agordino nota n 7453 dell' 11.12.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 22.11.2013 al 07.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Colle S.Lucia nota n. 805 del 14.03.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 26.02.2014 al 13.02.2014 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Falcade nota n. 8498 del 03.02.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 17.01 2014 al 01.02.2014 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di Gosaldo nota n. 96 del 08.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 27.11.2013 al 12.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
 - Comune di La Valle nota n. 236 del 17.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 22.11.2013 al 07.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;

- Comune di Livinallongo nota n. 487 del 17.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 30.11.2013 al 15.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Rivamonte nota n. 4761 del 21.02.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 16.01.2013 al 31.01.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Rocca Pietore nota n. 6666 del 13.12.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 25.11.2013 al 10.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di San Tomaso Ag. nota n. 6603 del 9.12.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 22.11.2013 al 07.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Selva di Cadore nota n. 343 del 23.11.2013 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 23.11.2013 all' 08.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Taibon Agordino nota n. 640 del 29.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 23.11.2013 all' 08.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Vallada Agordina nota n. 342 del 24.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 25.11.2013 al 10.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;
- Comune di Voltago Agordino nota n. 315 del 20.01.2014 che certifica la pubblicazione all'albo comunale dal 16.12.2013 al 31.12.2013 e attesta che, nel suddetto periodo, non sono pervenute osservazioni;

Il Presidente, esposto quanto sopra, propone al Consiglio

Di approvare lo Statuto dell'Unione Montana Agordina nel testo adottato, composto di n. 31 articoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

RICHIAMATE le LL.RR.

- n. 18/2012 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- n. 40/2012 relativa alle norme in materia di unioni montane;
- n. 49/2012 di modifica delle su richiamate leggi regionali;
- e le delibere della G.R.V
- n. 2651 del 18.12.2012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/12;
- n. 771 del 21.5.2013 relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio;

VISTA altresì la delibera G.R.V. n. 2836 del 30.12.2013 concernente le procedure di estinzione delle Comunità Montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, in applicazione all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 40/2012;

DATO ATTO che la GRV ha confermato l'ambito della Comunità Montana Agordina, comprensivo dei 16 Comuni agordini, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato di servizi e funzioni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 2 del 15.11.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'adozione dello Statuto dell'Unione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario/Dirigente, attestante la regolarità tecnica;

IL PRESIDENTE

PROPONE

di APPROVARE lo Statuto dell'Unione Montana Agordina come allegato alla presente, composto di n. 31 articoli

di TRASMETTERE la presente deliberazione e l'allegato Statuto, quale parte integrante, alla Regione Veneto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale R.V. e per tutti gli adempimenti connessi.

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del T.U. 267/2000.

Agordo, 14 marzo 2014

IL PRESIDENTE
F.to Bruno Zanvit

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Artt. 49 e 147/bis

REGOLARITA' TECNICA

- SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Agordo, 14 marzo 2014

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

REGOLARITA' CONTABILE

- SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Agordo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(rag.Sonia D'Agostini)

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento dei controlli interni

ATTESTO

Che la presente deliberazione NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Agordo, 14 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to rag.Sonia D'Agostini

CERTIFICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 267/2000 e Art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18 marzo 2014 e rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Addì, 18 marzo 2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, 4° Comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Addì, 18 marzo 2014

La presente deliberazione viene trasmessa per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

X Ufficio Amministrativo Ufficio Ragioneria Ufficio Tecnico

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Lì, 18 marzo 2014

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Lì, 18 marzo 2014

L.R. 40/2012

UNIONE MONTANA AGORDINA

STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 (*Denominazione e natura giuridica*)
- Art. 2 (*Ambito territoriale*)
- Art. 3 (*Sede*)
- Art. 4 (*Scopi e funzioni*)
- Art. 5 (*Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana*)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 6 (*Organi*)
- Art. 7 (*Composizione del Consiglio*)
- Art. 8 (*Competenze del Consiglio*)
- Art. 9 (*Modalità di convocazione*)
- Art. 10 (*Regolamento del Consiglio*)
- Art. 11 (*Diritti e doveri dei componenti del Consiglio*)
- Art. 12 (*Modifica della composizione dell'organo consiliare*)
- Art. 13 (*Commissioni consiliari*)
- Art. 14 (*Presidente*)
- Art. 15 (*La Giunta*)
- Art. 16 (*La Conferenza dei Sindaci*)

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 17 (*Partecipazione popolare*)

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE**

- Art. 18** (*Principi strutturali e organizzativi*)
- Art. 19** (*Personale*)
- Art. 20** (*Organizzazione degli uffici e del personale*)
- Art. 21** (*Segretario*)
- Art. 22** (*Responsabili degli uffici e dei servizi*)

**TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'**

- Art. 23** (*Attività finanziaria e bilanci*)
- Art. 24** (*Rapporti finanziari con i Comuni aderenti*)
- Art. 25** (*Il Revisore*)
- Art. 26** (*Tesoreria*)
- Art. 27** (*Controllo di gestione*)

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 28** (*Regolamenti*)
- Art. 29** (*Rinvio*)
- Art. 30** (*Modifiche statutarie*)
- Art. 31** (*Entrata in vigore*)

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana Agordina.
2. L'Unione montana Agordina è un ente locale ai sensi dell'art. 2, primo comma e art. 32 primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione montana Agordina è costituito dal territorio dei Comuni di:

- AGORDO
- ALLEGHE
- CANALE D'AGORDO
- CENCENIGHE AGORDINO
- COLLE SANTA LUCIA
- FALCADE
- GOSALDO
- LA VALLE AGORDINA
- LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
- RIVAMONTE AGORDINO
- ROCCA PIETORE
- SAN TOMASO AGORDINO
- SELVA DI CADORE
- TAIBON AGORDINO
- VALLADA AGORDINA
- VOLTAGO AGORDINO

2. L'Unione montana opera nel territorio montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità montana Agordina e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
(Sede)

1. L'Unione montana ha la propria sede legale in Agordo (BL) - Via IV Novembre n. 2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede e nella sala consiliare don Ferdinando Tamis di Via XXVII Aprile, per quanto riguarda le riunioni del Consiglio dell'Unione.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.
3. L'Unione è dotata di un proprio stemma e gonfalone raffigurante gli stemmi dei 16 Comuni del territorio agordino. Uso e riproduzione verranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4
(Scopi e funzioni)

1. L'Unione montana persegue i seguenti scopi:
 - a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2 rafforzando e valorizzando l'unità organizzativa inter-comunale e l'autogoverno della comunità locale.
 - b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali
 - c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
 - d) razionalizzare e contenere la spesa favorendo economie di scala;
 - e) migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
 - h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;

- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area
2. L'Unione montana esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:
- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
 - b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;
 - c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione, come previsto dall'art. 32 D.Lgs 267/2000 e dalle leggi in favore dei territori montani.
 - d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.
3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.
4. L'Unione montana attua nell'esercizio delle proprie funzioni condizioni di pari opportunità. Garantisce per tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità assicurando ove possibile la presenza di genere.

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana)

1. Il territorio dell'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali. Tale ambito potrà essere articolato in dimensioni più ristrette al fine di una più efficace gestione operativa.
2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento e del relativo atto di recepimento da parte dell'Unione.
3. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;

e) la durata e le modalità di recesso.

4. L'Unione montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

6. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione montana intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della LR 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 2 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

8. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 **(Organi)**

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione nel rispetto del principio

della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e gestionale.

Art. 7
(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell'Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco esclusivamente nei casi di oggettivo impedimento permanente, decesso, rimozione e decadenza. I componenti il Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino al momento della convalida nei nuovi eletti.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

4. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica al momento della presa d'atto da parte del Consiglio medesimo.

5. I Consiglieri durano in carica fino alla presa d'atto dell'elezione dei nuovi eletti da parte del Consiglio dell'Unione.

Art. 8
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione montana.

Art. 9
(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.

2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.

3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti.

4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sala don Ferdinando Tamis oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on-line. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 24 ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

8. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi

ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 10
(Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- d) la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
- e) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 11
(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 12***(Modifica della composizione dell'organo consiliare)***

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 13***(Commissioni consiliari)***

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

Art.14
(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione e la rappresenta assicurandone nel contempo l'unità dell'azione politico – amministrativa.

2. Il Presidente di norma è nominato dal Consiglio fra i propri componenti Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Presidente viene eletto sulla base di un documento programmatico.

3. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora il Presidente non venga eletto, le funzioni di Presidente del Consiglio rimangono in capo al Consigliere Sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il Consiglio entro un termine di quindici giorni.

4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti, nonostante sollecito, e comunque il numero dei Consiglieri nominati sia superiore alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio dell'Unione viene ugualmente convocato.

5. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione;
- b) nomina gli assessori nel numero massimo di tre per la composizione della Giunta
- c) nomina il vicepresidente dell'Unione tra gli assessori
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- e) nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all'articolo 11;

- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- m) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.
- o) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio, con proprio atto, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione montana in organismi, enti, aziende.

6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il Presidente dura in carica fino alla elezione del sostituto.

8. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.15 (La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli assessori da lui nominati, tra i componenti del Consiglio dell'Unione, nel numero massimo di tre. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione.

8. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

Art. 16 (Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita presso l'Unione Montana, la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo composto dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni associati.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana. La presenza del Sindaco è sostituibile dal solo Vicesindaco per i casi previsti dal D.L. 267/2000 e s.m.i.;

3. La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori:

- sui contenuti degli atti deliberativi di affidamento e delle convenzioni tra Unione e Comuni;
- sui bilanci delle funzioni e dei servizi conferiti;
- sui criteri di ripartizione delle spese inerenti le funzioni ed i servizi conferiti.

Per i pareri di cui al comma precedente il Sindaco ha diritto di voto esclusivamente su questioni afferenti funzioni o servizi affidati dal suo Comune all'Unione Montana.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17 (Partecipazione popolare)

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.
4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Le modalità della partecipazione potranno essere stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 18 (Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti,;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio.
3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 19 (Personale)

1. L'Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia

normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell'Unione è costituito da:

- a) personale delle sopresse Comunità montane ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della l.r. 40/2012;
- b) personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
- c) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell'Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 21
(Segretario e Vicesegretario)

1. La gestione amministrativa dell'Unione montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell'Unione montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei Servizi. Tale regolamento può prevedere la nomina di un Vicesegretario individuato tra le posizioni organizzative dell'Ente. In caso di assenza del segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto dal Vicesegretario, da un dirigente ove presente, o da un Segretario in convenzione con altra Unione montana.

2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente e della Giunta.

3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Art. 22
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Presidente dell'Unione montana tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal

Presidente attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, spetta in particolare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 23 (Attività finanziaria e bilanci)

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati se specificato negli atti di cui all'art. 5 dello Statuto.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 24 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell'Unione, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità, che tengono conto della natura delle funzioni gestite..

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e

spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 25 **(Il Revisore)**

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma 3, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 26 **(Tesoreria)**

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal T.U. Enti Locali.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 27
(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
(Regolamenti)

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità montana.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all'Unione montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 29
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 30
(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Entro trenta giorni dall'adozione, il Consiglio dell'Unione montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERA N. 4**COPIA****Unione Montana Agordina**

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **14** del mese di **marzo** alle ore **20,00**, nella Sede Comunitaria, in seguito a convocazione disposta con avvisi raccomandati inviati ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio dell'Unione Montana Agordina in seconda convocazione.
Intervengono i Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	BEN Loretta	1		25	GNECH Celeste	18	
2	BINOTTO Paola	2		26	GRONES Leandro		8
3	BRANCALEONE Romina	3		27	LUCHETTA Fabio Ferdinando	19	
4	BULF Bruno		1	28	LUCHETTA Luca	20	
5	CIBIEN Giovanni Battista	4		29	NICOLAI Orestino		9
6	COSTA Michele	5		30	ONGARO Irwin Siro	21	
7	DALL'ACQUA Ivano		2	31	ONGARO Rizieri		10
8	DALLE FESTE Giocondo	6		32	PARISSENTI Marco		11
9	DE BERNARDIN Severino	7		33	PELLEGRINI Lorenzo	22	
10	DE CASSAN Maurizio		3	34	PEZZE' Giuseppe		12
11	DE COL Marc		4	35	PIANEZZE Gloria	23	
12	DE COL Tiziano	8		36	RENON Giuseppe	24	
13	DE ROCCO Rinaldo	9		37	ROSSI Costante		13
14	DE VAL Moreno	10		38	RUAZ Ugo	25	
15	DELL'AGNOLA Luca	11		39	SALA Hermann		14
16	DELL'OSBEL Sergio		5	40	SELVA MORETTI Paolo		15
17	DEON Giovanni		6	41	SERAFINI Giorgio		16
18	FAE' WILLIAM	12		42	TODESCO Valter Dario	26	
19	FONTANIVE Barbara Maria	13		43	TOMASELLI Giovanni	27	
20	FRENA Paolo	14		44	TROI Oscar	28	
21	GAIARDO Alberto	15		45	VALT Fulvio		17
22	GANZ Alice	16		46	ZAMENGO Michele	29	
23	GAVAZ Renzo	17		47	ZAMPIERI Andrea	30	
24	GIARDINA Papa Luca		7	48	ZANVIT Bruno	31	

Partecipa all'adunanza la dott. Licia Fornasier, Segretario dell'Unione Montana Agordina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bruno Zanvit nella sua veste di Sindaco anziano, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti indicati nella convocazione avvenuta con nota n. 1217 del 1.03.2014.

Presenti n. 31

Il Presidente/Sindaco anziano dà lettura della proposta, dando atto della candidatura dell'ing. Luca Luchetta. Chiede se ci sono altre candidature.

Interviene il consigliere Tiziano De Col il quale chiede se sia stato depositato da parte del candidato il documento programmatico e riceve risposta affermativa; il consigliere ricorda che nell'assemblea del 15 novembre dichiarò che avrebbe sostenuto la candidatura dell'ing. Luchetta, non tanto per adesione al documento programmatico quanto per considerazioni pratiche.

Siamo infatti - prosegue il consigliere - a un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative comunali.

Dopo tali elezioni il consiglio dell'Unione muterà rappresentanti.

In tale situazione - continua il consigliere - non pare logico presentare candidature alternative, neanche di bandiera, come fatto nel 2009 con una lista che raccolse 19 adesioni.

Il consigliere Tiziano De Col conferma che all'interno dell'Unione verrà mantenuto il Gruppo di minoranza, così come costituito.

Il consigliere conclude sottolineando come il lavoro svolto dal Presidente, condivisibile o meno, va comunque rispettato.

Il Presidente/Sindaco anziano, cede la parola al candidato Presidente ing. Luca Luchetta il quale dà lettura della relazione allegata alla presente sub 1.

Conclusa la lettura il consigliere Luchetta auspica che la nascita dell'Unione non sia vissuta come atto coercitivo ma come un momento di crescita per il territorio e che vi sia, negli Amministratori, un briciolo di entusiasmo.

Oggettivamente si è trattato - prosegue il consigliere - di un cammino lungo e complesso che ha messo a dura prova gli amministratori.

Il consigliere annuncia che, se verrà eletto Presidente, con mandato accettato fino al rinnovo conseguente alle elezioni amministrative, confermerà gli attuali 3 assessori.

Il Presidente/Sindaco anziano chiede all'assemblea di indicare due consiglieri per assolvere le funzioni di scrutatori per l'elezione a schede segrete.

Vengono indicati i consiglieri: De Bernardin e Zamengo.

Si procede quindi a votazione per schede segrete con il seguente risultato:

- Luchetta Luca - voti 29;
- schede bianche: n. 2.
- presenti n. 31

Il Presidente/Sindaco anziano proclama eletto il consigliere Luchetta Luca.

Si procede quindi con separata votazione palese unanime a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.gs 267/2000.

Terminate le operazioni il Presidente/Sindaco anziano cede il posto di Presidente al consigliere neoeletto, ringraziando l'assemblea.

Il neo Presidente Luchetta ringrazia il consigliere Zanvit per lo stile amministrativo, tipico dei consigli di un tempo, con cui ha condotto la seduta, sottolineando l'importanza dei passaggi amministrativi e mettendo il dovuto pathos.

Il Presidente Luchetta ringrazia il consesso per la fiducia accordata e individua la propria responsabilità in quella di traghettare l'Unione fino ad avvenuto rinnovo amministrativo.

Il Presidente rimarca il fatto che non vi sono strade alternative rispetto a quella intrapresa con l'Unione. La realtà dei fatti e la normativa impongono 3 livelli sostanziali. Il primo livello costituito dal Comune che, essendo l'unico con una figura - il Sindaco - eletto dai cittadini, rappresenta e continuerà a rappresentare il riferimento principe per il territorio; un livello di sub-ambiti in cui organizzare funzioni che per loro caratteristiche e modalità attuative richiedono anche una

contiguità territoriale e infine l'Unione come ambito per funzioni generali e regia territoriale a livello agordino, svolta dall'Assemblea di Sindaci.

Questa prospettiva è quella evidenziata nello schema grafico contenuto nella relazione programmatica e già illustrato ai Sindaci, ormai 2 anni fa.

In quest'ottica - prosegue il Presidente - si può pensare di comporre un quadro fattivo di sviluppo.

Il Presidente conclude sottolineando come in questi anni si sia messo tanto impegno nel ricercare soluzioni condivise; non è stato sempre facile o piacevole.

L'auspicio è che si possa aprire un nuovo corso, in cui si comprenda che nessuno vuole prevaricare o obbligare nessuno, ma ove è necessario che ciascuno collabori e metta a disposizione le proprie forze.

Il Presidente conferma che quale primo atto confermerà gli attuali assessori, in numero di 3 come previsto dallo Statuto.

Da ultimo il Presidente sottolinea come anche all'Unione ritiene debba esser correlata quella funzione di coesione per il territorio in materie come cultura e sport che, sebbene non elencate tra le attività precedentemente individuate nella relazione, rappresentano una porzione significativa dell'impegno degli assessori e dell'Ente.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

A VOTI favorevoli 29, schede bianche 2 espressi con votazione a schede segrete

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO

CON SEPARATA VOTAZIONE a voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.gs 267/2000.

---**---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bruno Zanvit

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier



Unione Montana Agordina

Agordo – Belluno

Area: **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO del 14 marzo 2014

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA.

Proponente: Il Presidente/Sindaco anziano

Il Presidente provvisorio, prende la parola, e richiama

- L'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012 (unioni montane)
- La legge regionale 27.04.2012, n° 18 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali,
- la legge regionale del 28 settembre 2012, n° 40 relativa alle norme in materia di unioni montane,
- la legge regionale del 28 dicembre 2012, n° 49 di modifica alle richiamate leggi regionali,
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18 dicembre 1012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 771 del 21 maggio 2013, relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio,
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2836 del 30 dicembre 2013, concernete le procedure di estinzione delle Comunità Montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, in applicazione all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 40/2012.

fa presente inoltre che:

- con la precedente deliberazione consiliare n. 3 in data odierna è stato approvato lo Statuto dell'Unione Montana;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/2012, comma 4, le Unioni Montane si costituiscono, dopo l'approvazione dello Statuto, con la nomina del Presidente.

Il Presidente provvisorio conclude la relazione e propone, sentite le indicazioni dei Sindaci, la candidatura a Presidente dell'Unione Montana Agordina dell'ing. Luca Luchetta e lo invita a relazionare sul programma;

Fa presente che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole da parte del Segretario/Dirigente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE

DI VOTARE la nomina del Presidente dell'Unione Montana Agordina;

DI DICHIARARE, con unanime separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/2000.

Agordo, 5 marzo 2014

IL PRESIDENTE provvisorio
F.to Bruno Zanvit

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Artt. 49 e 147/bis

REGOLARITA' TECNICA

- SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Agordo, 5 marzo 2014

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

REGOLARITA' CONTABILE

- SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Agordo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(rag.Sonia D'Agostini)

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento dei controlli interni

ATTESTO

Che la presente deliberazione NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Agordo, 5 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to rag.Sonia D'Agostini

CERTIFICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 267/2000 e Art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18 marzo 2014 e rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Addì, 18 marzo 2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, 4° Comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Addì, 18 marzo 2014

La presente deliberazione viene trasmessa per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

X Ufficio Amministrativo Ufficio Ragioneria Ufficio Tecnico

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Lì, 18 marzo 2014

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to dr. Licia Fornasier

Lì, 18 marzo 2014